



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 26 gennaio 2022

DETERMINAZIONE N.8/SG: PRESTITI SULL'INDENNITA' DI ANZIANITA'.

IL SEGRETARIO GENERALE

con la capacità e con i poteri del privato datore di lavoro, che gli sono riconosciuti in virtù dell'art. 5 c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;

premesso che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i rapporti individuali sono regolati da contratti individuali, come disposto dall'art. 2 commi 2 e 3 del citato D.Lgs. n. 165/2001;

ricordato che l'art. 85 del Regolamento Tipo 12.7.1982, come modificato dall'art. 1 del Decreto 245/95, consente l'erogazione di un importo massimo dell'80% dell'indennità maturata alla data della richiesta, per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di alloggio destinato ad uso di abitazione propria o dei propri figli, nonché per spese sanitarie sostenute a seguito di terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

vista la deliberazione n. 81 del 19.4.2012, con la quale la Giunta Camerale ha adottato un Regolamento che disciplina l'erogazione di prestiti al personale dipendente in regime di indennità di anzianità, ai sensi dell'art. 85 del R.T. 12.7.1982, così come sostituito dal decreto n.245/95;

richiamata la propria determinazione n. 42/SG del 7.5.2012, con la quale, sulla base dell'andamento dei prestiti erogati al personale dipendente negli ultimi anni, è stato stabilito un budget annuo di € 200.000,00;

considerato che ai prestiti sull'indennità di anzianità si applica un tasso di interesse semplice, determinato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, dalla data di erogazione del prestito alla data di cessazione dal servizio, e gli interessi sono addebitati a carico degli emolumenti netti in rate mensili di identico importo per 12 mensilità, mentre per la quota capitale è prevista la restituzione in unica soluzione al momento della cessazione dal servizio;

visto l'art. 1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013, n. 147, che ha introdotto termini posticipati di liquidazione del trattamento di fine servizio rispetto al momento del collocamento a riposo, decorsi 12 o 24 mesi, e decorrenze frazionate relativamente all'importo totale della prestazione;

ritenuto opportuno adeguare la disciplina dell'erogazione di prestiti al personale dipendente in regime di indennità di anzianità alla ratio della disciplina dei termini posticipati di liquidazione del trattamento di fine servizio rispetto al momento del collocamento a riposo limitatamente alle richieste di finanziamento in prossimità della cessazione dal servizio;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

d e t e r m i n a

- a) di confermare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la concessione di prestiti al personale, l'importo annuo di € 200.000,00 da destinare ai prestiti;
- b) di non concedere prestiti superiori a 10.000,00 euro ai dipendenti cui, alla data della domanda, residui un periodo di attività lavorativa nell'Ente inferiore a due anni.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)